

**COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE**

**Provincia di Caserta**

**AREA IV AFFARI FINANZIARI**

Via Municipio 1, 81030 – Tel. **0823859** <http://www.comune.cancelloedarnone.ce.it>

PEC: [protocollo.cancelloarnone@asmepec.it](mailto:protocollo.cancelloarnone@asmepec.it)

Prot. 11848 del 24.11.2020

**CAPITOLATO D'ONERI**

(approvato con Determina del Responsabile del IV Settore n. 473 del 20/11/2020)

**Affidamento in concessione a terzi del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali del Comune di Cannello ed Arnone per 3 (tre) anni.**

**CIG: 8514772423.**

**CUP: E19C20000450004**

**Art. 1 - Definizioni;**

**Art. 2 - Oggetto della concessione;**

**Art. 3 - Soggetto Concessionario;**

**Art. 4 - Valore della concessione;**

**Art. 5 - Rimborsi spese a favore del Concessionario;**

**Art. 6 - Durata;**

**Art. 7 - Attività e obblighi dell'Ente;**

**Art. 8 - Modalità di espletamento del servizio;**

**Art. 9 - Obblighi del Concessionario;**

**Art. 10 - Procedure concorsuali;**

**Art. 11 - Attività di contenzioso in capo al Concessionario;**

**Art. 12 - Gestione del rapporto con i cittadini e gli utenti;**

**Art. 13 - Discarico per inesigibilità, rateazioni e sospensioni;**

**Art. 14 - Rendicontazione delle attività e delle riscossioni;**

**Art. 15 - Vigilanza e controlli;**

**Art. 16 - Garanzia definitiva;**

**Art. 17 - Esecuzione in danno del Concessionario;**

**Art. 18** - Decadenza;

**Art. 19** - Modifiche del contratto in corso;

**Art. 20** - Divieto di subconcessione e di cessione del contratto;

**Art. 21** - Clausola risolutiva espressa;

**Art. 22** - Responsabilità verso terzi e obblighi assicurativi;

**Art. 23** - Controversie;

**Art. 24** - Norme di rinvio.

**Art. 25** - Trattamento dati personali

### **Art. 1 - Definizioni**

1. La “*concessione*” è definita dall’art. 3, comma 1, lett. vv) del Dlgs 18 settembre 2016, nr. 50<sup>1</sup> (d’ora innanzi Codice degli appalti).
2. Gli “*accertamenti effettuati*” si intendono gli atti e le procedure disciplinate dall’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (d’ora innanzi Legge di Bilancio 2020)<sup>2</sup>, nonché gli atti aventi natura tributaria privi di efficacia esecutiva, emessi nella fase antecedente la precettazione del debitore insolvente e dell’esecuzione forzata del credito, per i quali continua ad applicarsi la

---

<sup>1</sup> Concessione di servizi: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. <sup>2</sup> L'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.

procedura indicata dall'art. 36, comma 2, let. a), del DL 31 dicembre 2007, n. 248.

3. Le “*entrate tributarie*” sono l'IMU, la TASI, la TARI, la TARSU, la TOSAP, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), il Canone di Installazione di Mezzi Pubblicitari (CIMP) e l'Imposta di Soggiorno. Sono escluse, invece, le altre entrate patrimoniali dell'ente come, per esempio, le sanzioni amministrative pecuniarie, le sanzioni per violazioni del Codice della Strada, gli Oneri edilizi i Fitti commerciali, i Diritti cimiteriali, i Diritti per l'uso di palestre e impianti sportivi ecc..

### **Art. 2 - Oggetto della concessione**

1. Con la presente concessione vengono trasferite all'aggiudicatario tutte le potestà, le pubbliche funzioni, diritti, obblighi ed oneri dell'Ente inerenti la riscossione coattiva delle entrate tributarie, con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento; l'aggiudicatario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, in forza dei poteri riconosciuti dalle normative vigenti che si intendono ad esso trasferiti e/o delegati per effetto della concessione stessa.
2. Costituisce oggetto della concessione, la disciplina del contratto relativo all'affidamento a terzi dei servizi di riscossione coattiva, in base alle vigenti normative, di tutte le entrate tributarie dell'Ente, sulla base degli accertamenti effettuati o liste di carico trasmesse, e riferite a crediti non prescritti, non ancora riscossi dall'Ente, e non affidati ad altri agenti della riscossione.
3. In particolare, concorrono a formare oggetto della concessione:
  - a) Le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie, ai sensi del Titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602, successive alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo precettivo emesso dall'Ente a partire dal 01 gennaio 2020, anche per annualità precedenti, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione di pagamento;
  - b) Le attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, disciplinate dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, per gli avvisi di accertamento emessi dall'Ente fino al 31 dicembre 2019.

### **Art. 3 - Soggetto Concessionario**

1. La gestione del servizio è affidata esclusivamente a soggetti terzi, di diritto privato, iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 53, del Dlgs 15

dicembre 1997, n. 446, e ss.mm.ii<sup>2</sup>, in possesso dei requisiti e delle capacità previste dagli artt. 80 e 83<sup>3</sup> del Codice degli appalti.

**Art. 4 - Valore della concessione**

1. Il valore della concessione è stato stimato in applicazione dell'art. 167 del Codice degli appalti. Il suo importo è pari ad Euro 231.571,15 (euro duecentotrentunomilacinquecentosettantuno/15)<sup>4</sup>.

**Art. 5 - Rimborsi spese a favore del Concessionario**

1. Le spese di elaborazione e di notifica degli atti emessi dal Concessionario e quelle delle successive fasi cautelari ed esecutive della riscossione coattiva<sup>5</sup> sono poste a carico del debitore e saranno rimborsate al Concessionario solo nel caso in cui il credito tributario da escutere sia stato annullato dall'Ente per effetto di un provvedimento di sgravio.
2. Nessun altro corrispettivo o rimborso spese, oltre a quelli indicati potranno essere richiesti dal Concessionario, in alcun modo, né ai debitori né all'Ente volendo per questo intendere l'esclusione di ogni altro corrispettivo o rimborso spese non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri.

**Art. 6 - Durata**

1. Il contratto avrà una durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipula del contratto o della consegna dei servizi in caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.
2. Il soggetto aggiudicatario dovrà comunque portare a termine il servizio di riscossione coattiva sulla base degli accertamenti o liste di carico affidate, operando in regime di proroga anche oltre la durata della concessione e fino alla conclusione di ogni procedimento già avviato salvo il diverso sopravvenuto accordo con l'Ente.
3. Ai sensi dell'art. 175 comma 1, lett. a) del Codice è ammessa una proroga tecnica nelle more dell'individuazione del nuovo concessionario, per un massimo di n.6 (sei) mesi.

---

<sup>2</sup> In particolare, alle modifiche introdotte dall'art. 1, commi 807 e 808, della Legge di Bilancio 2020.

<sup>3</sup> Requisiti morali, requisiti di idoneità tecnica, capacità economica finanziaria, capacità tecniche e professionali.

<sup>4</sup> Per la sua determinazione si rimanda all'art. 6 del Disciplinare di gara.

<sup>5</sup> Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze saranno individuate le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

**Art. 7 - Attività ed obblighi dell'Ente**

1. L'Ente provvede a trasmettere al Concessionario le liste di carico contenenti i dati dei contribuenti e l'ammontare dei crediti tributari da riscuotere, delle sanzioni e delle altre somme da avviare alla riscossione.
2. Per gli atti di accertamento dotati di efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 1, comma 792, lett. b), della Legge di Bilancio 2020<sup>6</sup>, le modalità di trasmissione delle liste di carico sono demandate ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in corso di emanazione.  
Nelle more dell'emanazione di tale decreto, le modalità di trasmissione saranno regolamentate dall'Ente d'intesa con il Concessionario.  
Per gli atti di accertamento non dotati di efficacia esecutiva, l'Ente adotterà le procedure fissate dal Concessionario.
3. L'Ufficio dell'ente consegnerà al Concessionario le liste di carico contenenti l'elenco dei debitori morosi suddiviso per tipologia di credito e anno di riferimento, con l'indicazione degli estremi dell'atto di accertamento emesso e l'importo preteso in pagamento suddiviso nella sorte capitale, sanzioni, interessi di mora ed altre eventuali entrate da recuperare. Per ogni singolo debitore moroso, l'ufficio fornirà, inoltre, le informazioni riguardanti il codice fiscale e/o la partita iva attribuiti, la residenza anagrafica per le persone fisiche o la sede legale per le persone giuridiche.
4. Sarà comunque garantita al Concessionario la massima collaborazione e la messa a disposizione di ogni informazione e documento utile all'espletamento del servizio affidato.
5. In applicazione dell'art. 1, comma 788, della Legge di Bilancio 2020 che ha escluso le attività di incasso da parte dei concessionari, l'Ente provvederà ad aprire e ad intestare a se stesso uno o più conti correnti bancari/postali dedicati alla riscossione delle entrate tributarie oggetto di questa concessione.

---

<sup>6</sup> Gli atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione e' ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. **Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.**

6. Al solo fine di consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, l'Ente garantirà al Concessionario l'accesso ai predetti conti correnti dedicati, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili, sempre e solo con l'unico scopo di permettere la visualizzazione dei movimenti registrati.
7. Al ricevimento della fattura da parte del Concessionario, con allegata la rendicontazione relativa agli incassi del periodo considerato, in mancanza di un motivato diniego, l'Ente procederà ad accreditare a favore del Concessionario, entro i successivi trenta giorni, le somme ad esso spettanti prelevando l'importo dovuto dai conti correnti dedicati alla riscossione.
8. L'Ente, se necessario, si impegna a formalizzare con il Concessionario protocolli operativi per la migliore gestione delle esigenze sopravvenute durante lo svolgimento delle attività di riscossione che, tuttavia, restano, in via principale, disciplinate dal presente capitolato d'oneri.

#### **Art. 8 - Modalità di espletamento del servizio**

1. Il Concessionario dovrà assicurare la riscossione coattiva delle entrate tributarie espletando tutte le connesse procedure cautelative ed esecutive nei confronti dei contribuenti inadempienti.
2. Per gli accertamenti esecutivi precettivi ovvero *impoesattivi* dei tributi locali, introdotti nell'ordinamento vigente dalla ripetuta Legge di Bilancio 2020, le procedure di riscossione coattiva sono disciplinate dalle norme contenute nel Titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602, ad eccezione dell'art. 48 bis del medesimo decreto.
3. Per gli accertamenti non dotati di efficacia esecutiva le procedure di riscossione coattiva sono invece disciplinate dal Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e in quanto compatibili dalle citate disposizioni contenute nel Titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602, oltre che dall'art. 1, commi da 794 a 803, della Legge di Bilancio 2020<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> In particolare si segnalano:

- non si procede all'esecuzione se il debito accertato è inferiore ad Euro 10,00 (comma 794);
- vige l'obbligo da parte dell'Ente della notifica di un sollecito di pagamento al debitore insolvente prima di procedere con le azioni cautelative ed esecutive per importi accertati fino a 10.000,00 Euro (comma 795);
- salvo la vigenza di specifiche norme regolamentari già adottate dall'Ente, il debitore che versa in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, potrà beneficiare del maggior termine di dilazione delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili (comma 796);
- su tutte le somme, ad eccezione di quelle dovute a titolo di sanzione, interessi, spese di notifica e oneri accessori, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso legale che può essere maggiorato di non oltre due punti



percentuali previa deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (comma 802).

4. Le modalità di svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 806, let. c), della Legge di Bilancio 2020, restano comunque subordinate all'emanazione di uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie, al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, definire i livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti.
5. Le attività di riscossione coattiva restano in ultimo subordinate alle norme regolamentari dell'Ente attualmente vigenti e alle loro eventuali, successive, modifiche ed integrazioni.

### **Art. 9 - Obblighi del Concessionario**

1. Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio di riscossione coattiva assumendone l'intera responsabilità e subentrando all'Ente in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore.
2. Il Concessionario deve essere iscritto all'Albo dei soggetti privati abilitati ai sensi dell'art. 53, del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, e ss.mm.ii. e deve essere in possesso dei requisiti tecnici, finanziari e morali espressamente disciplinati dal relativo regolamento di cui al Decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289.
3. Il Concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito tributario dell'Ente, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, e nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/contribuente.
4. Il Concessionario provvede ad organizzare il servizio apportando, a proprio rischio, capitali, mezzi, personale e organizzazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del presente capitolato d'onori, di tutte le disposizioni di legge presenti e future, dei Regolamenti comunali e dei provvedimenti approvati dagli organi di governo e di gestione dell'Ente.
5. Ai sensi dell'art. 8 del citato Decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289, il Concessionario deve dimostrare il possesso di un idoneo apparato organizzativo, funzionale allo svolgimento dei servizi affidati, nonché la presenza delle necessarie figure professionali. Deve possedere, altresì, un sistema informativo idoneo all'interscambio dei dati rilevanti con l'Ente e con il sistema dell'anagrafica tributaria.



6. In particolare il Concessionario garantisce la presenza di uno o più funzionari responsabili della riscossione, la cui disciplina è stata riformulata dalla Legge di Bilancio 2020<sup>7</sup>, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, in tutto il territorio nazionale, in relazione al credito da escutere.
7. Il Concessionario è inoltre tenuto a nominare un Responsabile Unico Contrattuale, munito di apposita procura in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 10 del ripetuto Decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289.
8. Il Concessionario è tenuto altresì a nominare il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, e il Responsabile della sicurezza di cui al Dlgs 09 aprile 2008, n. 81.
9. Il Concessionario garantisce l'apertura di una o più sedi operative nell'ambito territoriale di competenza dell'Ente con uno o più sportelli aperti al pubblico e a richiesta della amministrazione comunale sulla localizzazione della sede degli sportelli.
10. Il Concessionario si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente le norme di legge, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e gli eventuali accordi integrativi vigenti in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale e infortunistico.
11. Il Concessionario adotta tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente.
12. Il Concessionario dovrà altresì garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. E' tenuto, per questo, ad osservare quanto prescritto dal Dlgs 30 giugno 2003, n. 196.
13. Le attività oggetto del servizio, ivi comprese quelle offerte dal Concessionario nella relazione tecnica presentata in gara, dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, osservando scrupolosamente le forme degli atti ed i termini prescrizione dei crediti, nell'interesse dell'Ente e dei contribuenti/utenti, in

---

<sup>7</sup> Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'[articolo 52, comma 5, lettera b\), del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al [regio decreto n. 639 del 1910](#), in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'[articolo 52, comma 5, lettera b\), del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.



maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi dell'Ente.

14. Il Concessionario è tenuto ad emettere con priorità assoluta gli atti relativi alle annualità prossime alla prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti per la notifica degli stessi.
15. Per tutte le attività di cui al comma precedente, il Concessionario potrà avvalersi anche delle informazioni contenute nelle banche dati in possesso dell'Ente.
16. Il Concessionario sarà direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni ed inconvenienti arrecati a soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l'esecuzione del servizio.
17. Il Concessionario metterà a disposizione dell'Ente una procedura informatica per consentire di visualizzare *on line*, tramite l'accesso ad una piattaforma web protetta, lo stato della riscossione aggiornato di ogni singolo credito tributario, con la possibilità dell'utente di operare attraverso diverse chiavi di ricerca.

#### **Art. 10 - Procedure concorsuali**

1. Il Concessionario quando abbia avuto notizia, attraverso la consultazione di pubblici archivi o su segnalazione dell'Ente, dell'esistenza di una procedura concorsuale o di liquidazione volontaria che investe il patrimonio aziendale e/o personale del contribuente insolvente, deve attivare tutte le azioni necessarie volte alla tutela del credito dell'Ente.
2. L'intera fase del recupero del credito, di rappresentanza e difesa in giudizio, nell'ambito delle procedure concorsuali, deve essere tracciata nel sistema informativo, allo scopo di consentire il costante monitoraggio delle procedure da parte dell'Ente.

#### **Art. 11 - Attività di contenzioso in capo al Concessionario**

1. Il Concessionario sta in giudizio per gli atti di sua competenza, con oneri a suo carico in caso di soccombenza, senza nulla avere a che pretendere nei confronti dell'Ente.
2. Il Concessionario, inoltre, è tenuto a fornire il supporto tecnico/amministrativo per consentire la eventuale costituzione in giudizio da parte dell'Ente.

#### **Art. 12 - Gestione del rapporto con i cittadini e gli utenti**

1. Il Concessionario deve attivare servizi di *front office* secondo le disposizioni del presente capitolato d'oneri. Le risorse, in termini di personale impiegato, devono essere adeguatamente formate per assicurare a tutti i contribuenti le necessarie informazioni nell'ambito dei processi dell'attività di riscossione coattiva. Il

personale impiegato, inoltre, deve possedere le conoscenze normative necessarie al corretto svolgimento delle procedure e all'utilizzo dei sistemi informativi di gestione delle banche dati.

2. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e riservatezza; deve agire in ogni occasione con la diligenza professionale dovuta; deve esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
3. Il Concessionario deve prestare assistenza e supporto ai cittadini nella verifica della loro posizione debitoria e dei pagamenti effettuati in relazione a ogni fase del recupero del credito, rilasciando, ove questi lo richiedano, apposita documentazione.
4. Il Concessionario deve garantire l'assistenza tecnica ed informativa ai cittadini e utenti oltre che attraverso uno sportello aperto al pubblico, anche mediante un sito web e una casella di posta elettronica certificata alla quale gli utenti potranno inoltrare eventuali richieste.

#### **Art. 13 - Discarico per inesigibilità, rateazioni e sospensioni**

1. Il Concessionario è tenuto a predisporre e a trasmettere all'Ente, per ogni lista di carico dei contribuenti eseguiti, l'elenco delle quote inesigibili.
2. Per ogni quota inesigibile, il Concessionario deve produrre adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione coattiva intraprese e le indagini svolte e a motivare le ragioni dell'inesigibilità del credito.
3. Il Concessionario in caso di inesigibilità comprovata derivante da causa ad esso imputabile, dovrà versare all'Ente, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, una penale di importo pari all'intera somma da recuperare e non riscossa, più gli interessi calcolati al tasso legale dalla data della presa in carico. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, l'Ente farà le opportune compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, se del caso, escuterà la cauzione come previsto nel presente capitolato.
4. Costituiscono motivo per la richiesta di pagamento della penale da parte dell'Ente:
  - a) la presenza di vizi o irregolarità compiute nelle attività di notifica;
  - b) la presenza di vizi o irregolarità compiute nell'ambito delle procedure di riscossione coattiva;
  - c) la mancata comunicazione di inesigibilità entro il termine di diciotto mesi decorrenti dalla ricezione della lista di carico, fatta eccezione per le procedure

di particolare complessità che siano ancora in corso alla scadenza del predetto termine e che siano state tempestivamente segnalate;

- d) il mancato svolgimento e il mancato avvio delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore o dei suoi eredi o aventi causa, salvo che il Concessionario dimostri l'effettiva impossibilità di attivazione e di svolgimento di tali procedure.
5. Il Concessionario potrà concedere la rateazione dell'importo dovuto, nei limiti stabiliti dell'Ente, ed è tenuto a darne comunicazione attraverso l'invio di un riepilogo periodico, con cadenza mensile, che deve contenere l'indicazione dei singoli provvedimenti di rateazione accordati ai debitori, i dati identificativi degli stessi e lo stato della riscossione.
  6. Per ogni importo per il quale viene concesso il beneficio, il piano di rateazione deve essere reso disponibile all'Ente sulla piattaforma web in modo da permettere il monitoraggio dei pagamenti.
  7. Il Concessionario è tenuto a verificare i pagamenti riferiti alla rateizzazioni controllando il rispetto delle scadenze fissate nel relativo piano ed individuando i casi di decadenza dal beneficio al fine di adottare le opportune azioni a garanzia del credito.
  8. Il Concessionario è tenuto a sospendere la riscossione coattiva su indicazione dell'Ente nei casi in cui ne ricorrano i presupposti. La sospensione deve essere tracciata nella piattaforma web a disposizione dell'Ente.

#### **Art. 14 - Rendicontazione delle attività e delle riscossioni**

1. Il Concessionario deve svolgere un'attività di rendicontazione che contempli ogni fase della procedura di riscossione coattiva avendo riguardo alle attività cautelari e a quelle esecutive.
2. Il Concessionario, una volta acquisite le informazioni relative alle somme incassate, secondo quanto disposto dai precedenti articoli, dovrà permettere all'Ente, attraverso la piattaforma web, di visualizzare ed estrarre i dati relativi alle riscossioni per ciascuna tipologia di entrata.
3. La procedura di rendicontazione dovrà permettere all'Ente di visualizzare in qualsiasi momento, la situazione generale e dettagliata degli atti emessi nonché la situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente.

#### **Art. 15 - Vigilanza e controlli**

1. L'Ente si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative ed alle condizioni contrattuali.

2. Eventuali contestazioni, dovranno essere notificate tramite posta elettronica certificata e dovranno contenere l'elenco analitico e motivato degli eventuali rilievi mossi. Il riscontro delle contestazioni deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della suddetta PEC.

**Art. 16 - Garanzia definitiva**

1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno, il Concessionario prima della stipula del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, è tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoria valida di importo pari al 10% del valore del contratto. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta con ribasso in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto qualora l'incaricato sia in possesso delle certificazioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è obbligato a reintegrarla entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta escussione.

**Art. 17 - Esecuzione in danno del Concessionario**

1. Indipendentemente da quanto stabilito negli articoli successivi in tema di decadenza dalla concessione e di risoluzione del contratto, qualora il Concessionario, nonostante contestazione scritta, ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi oggetto della concessione, l'Ente potrà ordinare a terzi, purché muniti dei requisiti necessari ad adempiere, previa comunicazione al Concessionario mediante posta elettronica certificata, l'esecuzione totale o parziale di servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivanti.
2. Per i costi sostenuti e per la refusione dei danni subiti, l'Ente potrà rivalersi mediante trattenuta, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

**Art. 18 - Decadenza**



1. Il Concessionario incorre in decadenza dalla concessione in tutti i casi previsti dall'art. 13 del citato Decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289<sup>8</sup>.
2. In caso di decadenza il Concessionario cessa dalla gestione del servizio con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di riscossione.
3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del citato decreto 11 settembre 2000, n. 289, la cancellazione e la sospensione dall'Albo e la decadenza dalla gestione non attribuiscono al Concessionario alcun diritto di indennizzo.
4. In ogni caso di decadenza, l'Ente procederà all'escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito.

#### **Art. 19 - Modifiche del contratto in corso**

1. Le modifiche del contratto in corso sono consentite nei casi e nei modi previsti dall'art. 175 del Dlgs 19 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 20 - Divieto di subconcessione e di cessione del contratto**

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo, è vietata al Concessionario ogni forma di subconcessione del servizio, nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea o parziale, a pena di decadenza della concessione e con conseguente obbligo di risarcimento dei danni.
2. La cessione fatta in violazione del presente divieto è inefficace nei confronti dell'Ente.
3. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti dell'Ente solo qualora gli sia stata preventivamente notificata per la sua accettazione.
4. Possono essere date in sub-affidamento le attività di stampa e spedizione degli atti purché la volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi sia espressamente manifestata nella documentazione di gara, con la specifica indicazione delle

#### **Art. 21 - Clausola risolutiva espressa**

1. L'Ente, nei casi previsti di seguito, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, può procedere alla risoluzione del contratto d'appalto, senza che il Concessionario possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere:

---

<sup>8</sup> Il gestore dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle altre entrate, incorre nella decadenza dalla gestione nei seguenti casi: a) per la cancellazione dall'albo; b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;

- a) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- b) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- c) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

2. La decadenza può essere richiesta dall'ente locale interessato o, d'ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalità locale.

- a) gravi violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Ente;
- b) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi affidati non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) fallimento o cessazione dell'attività del soggetto aggiudicatario dell'affidamento;
- d) cessione degli obblighi contrattuali a terzi, comprese anche soggetti collegati, controllanti e controllati, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente;
- e) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- f) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione.
- g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi.

3. Nel caso di risoluzione il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle attività regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Art. 22 - Responsabilità verso terzi e obblighi assicurativi**

- 1. Il Concessionario è responsabile del danno causato nella gestione del servizio per danni arrecati a persone e a cose nonché per danni patrimoniali dipendenti da qualsiasi causa.
- 2. Il Concessionario deve dimostrare, prima dell'inizio del servizio, di avere stipulato con una primaria compagnia assicurativa una polizza RCT/RCO a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della concessione e per tutta la durata del servizio, con un massimale non inferiore ad Euro 1.5000.000,00 per ogni sinistro, esclusa la franchigia.



3. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Ente prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio e, qualora essa prevede rate scadenti durante il periodo di affidamento della concessione, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.

**Art. 23 - Controversie**

1. Le controversie relative all'esecuzione del contratto di concessione, escluse, quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera c), del Codice del Processo Amministrativo, approvato con Dlgs 2 luglio 2010, n. 104.
2. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, si prevede che è esclusa la facoltà delle parti di avvalersi dell'arbitrato.

**Art. 24 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato trovano applicazione le norme vigenti in materia, nonché le disposizioni del codice civile.
2. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia di riscossione delle entrate locali, le disposizioni del presente capitolato d'oneri sono automaticamente adeguate; in caso di palesi incompatibilità si procede alla revisione contrattuale delle disposizioni contrastanti con la normativa.

**Art. 25 - Trattamento dati personali**

1. L'incaricato prende atto che i dati personali verranno trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività di committente, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione dei dati personali saranno effettuate nei confronti dei soli soggetti autorizzati da norme di legge o di regolamento, o dei soggetti pubblici (esclusi gli enti pubblici economici) per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in quest'ultimo caso previa comunicazione al Garante. L'incaricato può esercitare i diritti contemplati dal codice della privacy così come vigente, con le modalità ivi indicate. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria rispetto all'esecuzione delle operazioni cui esso è preordinato.



3. Titolare del trattamento dai dati è il Comune di Cannello ed Arnone, il Responsabile del trattamento è individuato nella persona del dott. Salvatore Sciaudone.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**